

proposta di legge n. 77

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 1 agosto 2016

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Signori Consiglieri,

oggetto della presente proposta di legge è il profondo rinnovamento del sistema di organizzazione e gestione del diritto allo studio universitario, nell'ottica di coniugare il sostegno agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, con i programmi europei relativi a istruzione, formazione e lavoro e abrogando conseguentemente la legge regionale 38/1996 che attualmente regola la materia.

Le novità che vengono introdotte sono finalizzate a:

- a) affermare un effettivo welfare studentesco;
- b) proiettare il diritto allo studio verso una crescita culturale di valenza internazionale e di piena integrazione sociale degli studenti affetti da disabilità o stranieri;
- c) giungere al pieno riconoscimento delle istituzioni di grado universitario come Accademie e Conservatori (AFAM) e degli Istituti tecnici superiori (ITS);
- d) rafforzare le capacità di programmazione della Regione;
- e) sviluppare il coinvolgimento e la cooperazione con gli studenti, le Università, gli AFAM, gli ITS e gli Enti locali nella progettazione di servizi e prestazioni che declinano il diritto allo studio;
- f) standardizzare su un elevato livello di qualità i servizi e le prestazioni del sistema regionale per il diritto allo studio universitario presso tutte le sedi marchigiane di istruzione superiore;
- g) garantire la fruibilità delle prestazioni in maniera uniforme nel territorio regionale, indipendentemente dall'Istituzione di riferimento, attraverso la carta dello studente universitario marchigiano, che costituisce un'ulteriore innovazione introdotta dalla presente proposta;
- h) ispirare la gestione del sistema per il diritto allo studio a principi di efficienza e di economicità;
- i) valorizzare le specificità dei diversi territori attraverso una gestione di prossimità dei vari servizi per il diritto allo studio da parte delle Università con sede nella Regione che possono esprimere, anche in tale contesto, competenze, originalità e innovazione per esaltare l'attrattività del sistema marchigiano di istruzione superiore;
- l) integrare le risorse destinate al diritto allo studio universitario attraverso gradualità processi di efficientamento;
- m) ridurre e razionalizzare i costi di gestione del sistema per il diritto allo studio;
- n) semplificare le modalità di gestione del diritto

allo studio salvaguardando e valorizzando la partecipazione alle scelte da parte dei soggetti interessati, a partire dagli studenti.

La proposta di legge è formata da 16 articoli, il cui contenuto viene di seguito dettagliatamente specificato.

L'articolo 1 descrive le finalità perseguite, già evidenziate in premessa, le quali, nel loro insieme, intendono affermare un sistema regionale per il diritto allo studio moderno e rispondente alle variegate esigenze degli studenti, nell'intento di supportarli nella formazione culturale, nell'integrazione sociale e nell'inserimento nel mondo del lavoro.

L'articolo 2 contiene l'oggetto della proposta e specifica come essa, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, intenda organizzare un sistema per il diritto allo studio conforme ai principi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).

Come specificato all'articolo 1, si vuole delineare un sistema omogeneo nell'intero territorio regionale, arricchito dal valore aggiunto delle specificità dei diversi territori veicolate nel sistema stesso, grazie anche a una gestione di prossimità dei vari servizi alla quale le Università sono chiamate a partecipare con un ruolo più incisivo rispetto al passato. La proposta, comunque, coinvolge tutti i soggetti interessati, a partire dagli studenti, in un'intensa collaborazione che, attraverso la valorizzazione delle competenze di ognuno, possa mettere in luce al meglio l'originalità del sistema marchigiano di istruzione superiore, esaltandone l'attrattività.

Il diritto allo studio universitario è garantito in conformità agli obiettivi della programmazione statale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.

L'articolo 3 declina i servizi e le prestazioni del diritto allo studio, così come previsti dalla normativa statale di riferimento (d.lgs. 68/2012). In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni statali, la proposta esprime la volontà di sviluppare sinergie e collaborazioni tra i vari attori del sistema anche in relazione a tutte le azioni che la Regione può promuovere con il sostegno del POR FSE, come ad esempio: dottorati di ricerca industriali, voucher per master di primo e di secondo livello, di specializzazione post-laurea, promozione dell'"alto apprendistato", ma anche

con il sostegno degli altri strumenti di programmazione a cofinanziamento europeo o da ricercare nell'ambito ancor più ampio della politica dell'Unione europea.

Viene introdotta, inoltre, la "Carta dello studente universitario delle Marche" attraverso la quale, tutti gli studenti che frequentano Università, gli istituti di AFAM e ITS marchigiani, indipendentemente dalla sede di studio, possono usufruire dei servizi per il diritto allo studio sull'intero territorio regionale.

L'articolo 4, individua i destinatari del diritto allo studio, distinguendo la tipologia delle prestazioni di cui gli stessi possono usufruire.

Gli articoli 5 e 6 contengono disposizioni in merito agli strumenti della programmazione regionale, ovvero il Piano, che ha valenza triennale, e il Programma annuale, attuativo del Piano. Mentre con il Piano l'Assemblea legislativa effettua le scelte strategiche per l'impostazione del sistema regionale del diritto allo studio, avendo anche a riferimento il bilancio regionale di previsione pluriennale, alla Giunta compete la programmazione annuale, attuativa del Piano.

L'articolo 7 contiene disposizioni per l'istituzione dell'ERDIS (Ente regionale per il diritto allo studio universitario): l'ERDIS, che è un ente pubblico strumentale della Regione dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale, con il compito, in particolare, di stipulare, entro un anno dalla data della nomina dei suoi organi (così come specificato nell'articolo 13 contenente le norme transitorie e finali), le convenzioni con le Università o loro consorzi per la gestione degli interventi; eseguire i controlli sulla qualità e sull'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati; effettuare il monitoraggio della gestione degli interventi.

Nell'ottica di una significativa semplificazione, organi dell'ERDIS sono solo il direttore e il revisore unico; per l'esercizio delle proprie funzioni il personale è costituito dal personale già dipendente dagli ERSU soppressi, tutelato nel mantenimento del trattamento economico e giuridico acquisito, così come specificato nelle norme transitorie all'articolo 13.

L'articolo 8 contiene disposizioni in merito alle convenzioni che l'ERDIS deve stipulare con le Università. Le Università attuano gli interventi a esse affidati assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valo-

rizzando il ruolo, l'autonoma iniziativa e la libera scelta degli studenti, favorendo il loro pieno inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa. Sono oggetto di convenzione, in particolare, le modalità di gestione dei servizi, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità; l'assegnazione delle risorse finanziarie; le modalità di utilizzo dei beni mobili e immobili e delle attrezzature che passano in proprietà all'ERDIS; il distacco all'Università del personale dell'ERDIS adibito alla gestione degli interventi.

L'articolo 9 detta norme in merito alla istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio, che svolge funzioni propositive e consultive, formula proposte e pareri in merito agli strumenti di programmazione regionale, rappresenta le esigenze e rileva i fabbisogni degli studenti. La Conferenza si articola in Comitati territoriali di concertazione, con sede presso ciascuna Università, i quali hanno il compito di esprimere parere sulla proposta del Piano e contribuire al rilevamento dei fabbisogni degli studenti e alla formulazione di proposte per la qualificazione e l'efficienza degli interventi.

I documenti di programmazione regionale sono quindi frutto di una effettiva concertazione, partecipata in maniera veramente estesa da tutte le componenti interessate al diritto allo studio: così, ad esempio, la componente studentesca è accresciuta dai rappresentanti degli studenti di AFAM e ITS interessati; gli enti locali intervengono in modo più ampio con la rappresentanza anche dei Comuni sedi delle suindicate istituzioni; i lavoratori sono coinvolti attraverso la loro rappresentanza sindacale.

Gli articoli 10 e 11 contengono rispettivamente disposizioni in merito alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e alla tassa di abilitazione all'esercizio professionale.

L'articolo 12 detta norme in merito alla soppressione degli attuali quattro enti per il diritto allo studio (ERSU) e al conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ERDIS.

Gli articoli 13 e 14 contengono rispettivamente le norme transitorie e finali, già in parte illustrate nel corso dell'esposizione del contenuto dei precedenti articoli e le disposizioni relative alle risorse finanziarie destinate al diritto allo studio universitario.

L'articolo 15 e l'articolo 16 contengono rispettivamente le modifiche e le abrogazioni normative e la data di entrata in vigore della legge che è fissata al 1° gennaio 2017.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con questa legge intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso agli studi superiori e in particolare:

- a) promuovere la cittadinanza, l'integrazione e la socializzazione tra gli studenti;
- b) affermare un welfare studentesco efficiente;
- c) assicurare l'uniformità delle prestazioni nel rispetto delle specificità territoriali;
- d) potenziare il livello regionale di vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi;
- e) favorire la cooperazione e la solidarietà tra le diverse istituzioni interessate e le autonomie locali nel garantire servizi di prossimità, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e delle specifiche realtà educative;
- f) agevolare l'interazione tra l'offerta formativa e il mercato del lavoro, nonché la coesione tra gli interventi per il diritto allo studio e i programmi europei relativi a istruzione, formazione e lavoro;
- g) valorizzare l'autonomia delle istituzioni interessate a sostegno dell'attrattività e competitività del sistema marchigiano e della gestione funzionale delle singole realtà ed esigenze, perseguendo altresì l'integrazione tra i diversi percorsi di formazione superiore nel pieno riconoscimento della centralità di ciascun istituto;
- h) adottare strategie di sviluppo economico orientate all'internazionalizzazione, in sinergia con le istituzioni interessate.

2. La Regione, le università, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e gli enti locali collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per la migliore realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2
(Oggetto)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, questa legge riforma il sistema regionale del diritto allo studio universitario in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in conformità ai principi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30

dicembre 2010, n. 240, e secondo principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).

2. Il diritto allo studio universitario è garantito in conformità agli obiettivi della programmazione statale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.

Art. 3

(Tipologia dei servizi e delle prestazioni)

1. I servizi e le prestazioni per l'attuazione del diritto allo studio universitario favoriscono l'ingresso degli studenti nel sistema dell'istruzione e della formazione superiore e la loro permanenza presso le sedi di studio. Tali interventi sono inseriti in un sistema integrato di azioni di mediazione culturale e sociale volte a facilitare in particolare la piena integrazione degli studenti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati.

2. In conformità all'articolo 6 del d.lgs. 68/2012, i servizi e le prestazioni di cui al comma 1 consistono, in particolare, in:

- a) borse di studio;
- b) prestiti d'onore e fiduciari;
- c) servizi abitativi;
- d) servizi di ristorazione;
- e) servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale;
- f) servizi di informazione;
- g) orientamento al lavoro;
- h) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
- i) facilitazioni di trasporto;
- l) assistenza sanitaria;
- m) agevolazioni per l'accessibilità e la fruibilità delle attività culturali;
- n) ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio, individuato anche in collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.

3. Le borse di studio di cui al comma 2, lettera a), sono concesse per concorso agli studenti meritevoli che frequentano per la prima volta un corso di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico o di specializzazione e agli studenti degli AFAM e degli ITS in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e in possesso degli altri requisiti stabiliti dal piano di cui all'articolo 5. Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di prestiti nei termini individuati dal piano di cui all'articolo 5.

4. Al fine di assicurare omogeneità e uniformità nella fruizione degli interventi di cui al comma 2, la Regione, sentiti i soggetti coinvolti, attiva la Carta dello studente universitario, valida nel territorio regionale, in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

5. Gli immobili utilizzati per i servizi abitativi di cui al comma 2, lettera c), non sono soggetti alle disposizioni concernenti le strutture ricettive di cui alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

Art. 4

(Destinatari degli interventi)

1. In conformità all'articolo 4 del d.lgs. 68/2012, i destinatari degli interventi sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore delle istituzioni indicate all'articolo 1, comma 2, di questa legge con sede legale e operativa nelle Marche, indipendentemente dalla Regione di provenienza.

2. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli interventi previsti in base alla normativa vigente.

3. A eccezione delle borse di studio e degli altri interventi erogati con modalità concorsuali in conformità alle disposizioni del piano di cui all'articolo 5, possono usufruire degli interventi previsti da questa legge anche:

- a) i neolaureati delle università marchigiane inseriti in progetti di ricerca presso gli atenei delle Marche o in progetti di inserimento lavorativo;
- b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa o in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
- c) i ricercatori provenienti da altre università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, sulla base di accordi e di collaborazioni stipulati con le università e gli enti di ricerca aventi sede nelle Marche.

Art. 5

(Piano regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale adottata previo parere della Conferenza di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale di riferimento, approva, in

base alle risorse disponibili, il Piano regionale per il diritto allo studio universitario.

2. Il Piano definisce in particolare:

- a) gli obiettivi generali da perseguire e gli indirizzi generali per la gestione del sistema del diritto allo studio universitario;
- b) le priorità nell'attivazione degli interventi;
- c) i requisiti essenziali, qualitativi e quantitativi, dei servizi erogati;
- d) le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso;
- e) le prestazioni destinate alla generalità degli studenti;
- f) i criteri e le condizioni per l'attribuzione delle prestazioni.

3. Il Piano ha valenza triennale e può essere aggiornato in tutto o in parte prima della scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze del settore. Il Piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del successivo.

Art. 6

(Programma regionale per il diritto allo studio universitario)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 5 e in conformità alle disposizioni statali in materia la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 9, approva il Programma regionale per il diritto allo studio universitario.

2. Il Programma è adottato entro il 31 maggio di ogni anno e ha efficacia per l'anno accademico successivo.

3. Il Programma determina in particolare:

- a) gli indirizzi operativi per la gestione del sistema regionale per il diritto allo studio universitario;
- b) i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie;
- c) i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri in conformità alla normativa statale vigente.

Art. 7

(Ente regionale per il diritto allo studio)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERDIS).

2. L'ERDIS, ente pubblico strumentale della Regione dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale. La

Giunta regionale individua la sede legale dell'ERDIS. A esso si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

3. L'ERDIS esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) stipula convenzioni con le università o loro consorzi per la gestione degli interventi di cui all'articolo 3, in base a quanto stabilito dall'articolo 8;
- b) esegue i controlli sulla qualità e sull'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- c) effettua il monitoraggio della gestione degli interventi;
- d) presenta annualmente alla Giunta regionale e alla Conferenza di cui all'articolo 9 una relazione relativa al monitoraggio e ai controlli di cui alle lettere b) e c).

4. Ove siano riscontrate difformità o inadempimenti rispetto a quanto stabilito negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, l'ERDIS, in base ad apposita deliberazione della Giunta regionale, si sostituisce a uno o più dei soggetti cui sia stata affidata la gestione degli interventi di cui all'articolo 3.

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ERDIS dispone di personale proprio, già dipendente degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), a esso trasferito a norma degli articoli 12 e 13.

6. Sono organi dell'ERDIS il direttore e il revisore unico.

7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ERDIS ed esercita tutti i poteri di governo e di gestione dell'ente.

8. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti in servizio presso l'ERDIS o nelle strutture organizzative della Giunta medesima. La Giunta regionale può nominare anche un soggetto esterno, in possesso di laurea, che abbia maturato un'esperienza almeno triennale di direzione di sistemi organizzativi complessi. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il trattamento economico del direttore è stabilito dalla Giunta regionale tenendo conto di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale stessa.

9. Il revisore unico è nominato per cinque anni dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nell'apposito registro nazionale dei revisori contabili. Al revisore unico è corrisposta una inden-

nità lorda non superiore al 50 per cento del compenso spettante al Presidente del Collegio dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche).

10. Per quanto non previsto, alla nomina degli organi di cui al comma 6 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Art. 8

(Convenzioni con le università)

1. Al fine di assicurare la prossimità degli interventi di cui all'articolo 3, l'ERDIS, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano e nel Programma regionali e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, stipula con le università o loro consorzi apposite convenzioni per la gestione degli interventi medesimi, anche a favore degli studenti degli AFAM e degli ITS. In tale ultimo caso le convenzioni sono stipulate anche con i legali rappresentanti degli Istituti interessati, qualora non partecipino ai consorzi.

2. Le convenzioni regolano in particolare:

- a) le modalità di gestione dei servizi, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) l'assegnazione delle risorse finanziarie;
- c) le modalità di utilizzo dei beni mobili e immobili e delle attrezzature, con la quantificazione dei relativi oneri a carico delle università;
- d) il distacco del personale dell'ERDIS adibito alla gestione degli interventi.

3. Le università attuano gli interventi a esse affidati assicurandone la continuità nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l'autonoma iniziativa e la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresì il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.

4. Le università, in accordo con gli AFAM e gli ITS interessati, in particolare:

- a) emanano i bandi per i servizi a concorso;
- b) verificano il possesso e la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso ai servizi a concorso;
- c) erogano le prestazioni finanziarie, organizzano e gestiscono i servizi;
- d) presentano alla Giunta regionale un rapporto annuale sull'attuazione degli interventi;
- e) utilizzano, nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale vigente, il sistema informatico predisposto dalla Regione

per la gestione del diritto allo studio universitario, che implementano anche con i dati e le informazioni richiesti dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.

5. Le università possono integrare gli interventi di cui all'articolo 3 con ulteriori interventi, attivati autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni locali, senza oneri di bilancio a carico della Regione.

6. I soggetti affidatari della gestione del sistema regionale per il diritto allo studio universitario hanno l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio. La contabilità economica e patrimoniale è conforme, per quanto applicabile, ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto delle disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

7. Qualora una o più università non aderiscano alle convenzioni per la gestione degli interventi di cui all'articolo 3, la gestione degli stessi può essere affidata a uno o più degli altri soggetti stipulanti, con le modalità da stabilire nelle convenzioni medesime.

Art. 9

(Conferenza regionale per il diritto allo studio)

1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, con funzioni propositive e consultive. Essa è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) il Presidente della Commissione assembleare competente in materia di diritto allo studio o un Consigliere da lui delegato;
- c) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato;
- d) il direttore dell'ERDIS o suo delegato;
- e) i rettori delle università con sede nella regione o loro delegati;
- f) uno studente designato dalle rappresentanze studentesche di ciascuna università;
- g) i presidenti degli AFAM con sede nella regione o loro delegati;
- h) uno studente designato d'intesa tra le rappresentanze studentesche del sistema degli AFAM;
- i) i presidenti degli ITS che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 8 o loro delegati;
- l) un rappresentante degli studenti per il sistema degli ITS che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 8;

- m) i sindaci dei Comuni sede di università;
- n) un sindaco designato dai Comuni sede di AFAM;
- o) un sindaco designato dai Comuni sede di ITS;
- p) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'ERDIS designato, d'intesa, dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

2. La Conferenza formula proposte e pareri relativamente agli strumenti di programmazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 e in particolare:

- a) rappresenta le esigenze e rileva i fabbisogni degli studenti;
- b) formula proposte per la qualificazione e l'efficienza degli interventi di cui all'articolo 3;
- c) valuta la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d).

3. La Conferenza si articola in Comitati territoriali di concertazione, con sede presso ciascuna università, composti da:

- a) il rettore dell'università o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale;
- c) un rappresentante degli AFAM che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 8;
- d) un rappresentante degli ITS che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 8;
- e) due rappresentanti degli studenti dell'università. Nei casi di cui alle lettere c) e d), uno dei due rappresenta gli AFAM e ITS interessati;
- f) un rappresentante di ciascun Comune in cui ha sede, anche distaccata, l'università, o ha sede uno degli AFAM e ITS interessati.

4. I Comitati in particolare:

- a) esprimono parere sulla proposta del Piano di cui all'articolo 5;
- b) contribuiscono al rilevamento dei fabbisogni degli studenti e alla formulazione di proposte per la qualificazione e l'efficienza degli interventi di cui all'articolo 3.

5. La Conferenza e i Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce le modalità di convocazione e funzionamento.

6. La Conferenza e i suoi Comitati operano senza oneri di bilancio a carico della Regione.

Art. 10

*(Tassa regionale per il diritto
allo studio universitario)*

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si ap-

plica a tutti gli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, degli AFAM e degli ITS. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre Regioni.

2. L'importo della tassa di cui al comma 1 è disciplinato dall'articolo 3, comma 21, della legge 549/1995.

3. Gli studenti sono tenuti al pagamento all'atto dell'iscrizione in un'unica soluzione.

4. La Regione si avvale delle università, con la collaborazione degli AFAM e degli ITS eventualmente interessati, per lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione della tassa sulla base di apposita convenzione da stipularsi con le parti interessate, nella quale vengono definite le modalità di riscossione e di riversamento alla Regione.

5. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui al comma 1 agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nel Programma di cui all'articolo 6, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente.

6. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), in quanto compatibili, per l'accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni.

Art. 11

*(Tassa di abilitazione
all'esercizio professionale)*

1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, divenuta tributo proprio regionale, è fissata in euro 103,00 ed è devoluta per le finalità previste da questa legge.

2. La tassa è corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale o tramite bonifico bancario sul conto intestato alla tesoreria regionale.

3. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia nonché quelle di cui alla l.r. 18/1995, in quanto compatibili, per l'accertamento delle violazioni, la decadenza, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni.

Art. 12*(Soppressione degli ERSU)*

1. Ai fini della soppressione degli ERSU istituiti dalla l.r. 38/1996, i commissari straordinari nominati ai sensi della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU), provvedono alla cura degli affari correnti e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti. I commissari trasmettono alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la ricognizione del personale in servizio e della consistenza e destinazione d'uso del patrimonio, nonché il rendiconto delle attività e passività degli stessi alla data suddetta.

2. Gli ERSU di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino sono soppressi il novantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Entro la stessa data la Giunta regionale nomina gli organi dell'ERDIS il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ERSU soppressi. Il personale degli ERSU è trasferito all'ERDIS, che subentra anche nella conduzione dei contratti relativi agli immobili utilizzati a qualunque titolo dagli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Dalla data di cui al comma 2, i beni mobili e immobili e le attrezzature di proprietà dei singoli ERSU confluiscono nel patrimonio dell'ERDIS.

Art. 13*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione il Piano di cui all'articolo 5 e il Programma di cui all'articolo 6 sono approvati rispettivamente entro quattro e sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Al personale dell'ERDIS è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, poi comparto delle funzioni locali in base a quanto stabilito dall'ipotesi del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016/2018) stipulato in data 5 aprile 2016. All'atto del trasferimento all'ERDIS il personale degli ERSU mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Le corrispondenti risorse sono trasferite all'ERDIS, in particolare quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica

orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti. L'ERDIS costituisce il fondo unico delle risorse del salario accessorio tenendo conto dei fondi costituiti presso ciascun ERSU sulla base degli importi goduti antecedentemente al trasferimento, i quali non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo CCNL stipulato dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

3. Il personale a tempo determinato, in servizio presso gli ERSU alla data di entrata in vigore di questa legge, è trasferito all'ERDIS fino alla scadenza del contratto di lavoro in essere.

4. La gestione del trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale dell'ERDIS può essere affidata mediante convenzione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.

5. L'ERDIS stipula le convenzioni di cui all'articolo 8 entro un anno dalla data della nomina dei suoi organi. Le convenzioni sono stipulate previa consultazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative, al fine di stabilire orari di lavoro, modalità di utilizzo delle risorse assegnate, mansioni attribuite.

6. A seguito della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 8, l'ERDIS, in collaborazione con la Regione e con le organizzazioni sindacali più rappresentative, promuove intese con il sistema delle autonomie locali per l'eventuale trasferimento, ai sensi della normativa vigente, di personale dell'ERDIS.

7. Per gli immobili acquisiti dall'ERDIS che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, l'ERDIS stesso istituisce un'apposita gestione stralcio, in base alle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

8. Tutte le economie maturate sul contributo annuale per i costi del personale a seguito della cessazione a qualsiasi titolo dei rapporti di lavoro del personale, sono assegnate a incremento del Fondo regionale per le borse di studio, per la manutenzione straordinaria degli immobili e per la gestione delle attività.

9. Fino alla data di cui all'articolo 12, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 15, in quanto compatibili.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali proprie, regionali vincolate ed eventuali risorse comunitarie.

2. I proventi derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 10 di questa legge già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016/2018 per complessivi euro 6.379.461,00 annui sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, commi 20 e 23, della legge 549/1995.

3. I proventi derivanti dal gettito della Tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 11 di questa legge, già iscritti a carico del Titolo 1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016/2018 per complessivi euro 145.896,00 annui, sono destinati all'erogazione delle borse di studio.

4. Per ciascuno degli anni 2017/ 2018 agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di questa legge valutati in complessivi euro 21.528.357,00 si fa fronte con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 04 - Programma 04 per euro 9.525.357,00 e a carico della Missione 04 - Programma 08 per euro 12.003.000,00.

5. Le ulteriori risorse statali che verranno assegnate annualmente alla Regione Marche verranno iscritte a carico della Missione 4 - Programma 04.

6. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 15

(Modifiche e abrogazioni)

1. Alla Tabella A della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), la voce: "Enti regionali per il diritto allo studio universitario (l.r. 38/1996)" è soppressa.

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 26 giugno 1986, n. 19 (Norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- b) 16 gennaio 1990, n. 2 (Organizzazione Amministrativa degli Enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU));
- c) 1° settembre 1992, n. 36 (Modifica della L.R.

- 16 gennaio 1990, n. 2: “Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU”);
- d) 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
 - e) 24 marzo 1998, n. 7 (Modifica Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”);
 - f) 10 dicembre 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”);
 - g) 13 luglio 2005, n. 17 (Proroga organi degli enti dipendenti dalla Regione);
 - h) 16 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”);
 - i) 27 luglio 2010, n. 9 (Proroga degli organi di enti e aziende operanti in materie di competenza della Regione e dei rappresentanti della Regione in associazioni culturali regionali);
 - l) 3 ottobre 2014, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”);
 - m) 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU);
 - n) 7 aprile 2016, n. 7 (Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23. Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario ERSU”).
- 3.** Sono altresì abrogati:
- a) l’articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008);
 - b) il comma 9 dell’articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010).

Art. 16
(*Entrata in vigore*)

- 1.** Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Scheda economico-finanziaria proposta di legge "Diritto allo studio universitario"

ARTICOLO	COMMA	DISPOSIZIONE	ONERE			Misure / Programmi CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA			TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA ARTICOLO DI ENTRATA	note		
			TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018					ONERE COMPLESSIVO (in caso di spesa pluriennale)	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018			COBERTURA COMPLESSIVA 2017/2018 (in caso di spesa pluriennale)	
Art. 1 (Finalità)		normativa														
Art. 2 (Oggetto)		normativa														
Art. 3 (Tipologia dei servizi e delle prestazioni)	2, 3, 4	finanziaria	Pluriennale quota alito determinata anzialmente	3.000.000,00 da definire	3.000.000,00 da definire	2040410008 2040410001	articolo 14	FONDI REGIONALI LIBERI	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00		quota stato 2017 e 2018 ad oggi indeterminata			
Art. 4 (Destinatari degli interventi)		normativa	pluriennale	6.525.357,00	6.525.357,00	2040410002	articolo 10	FONDI REGIONALI LIBERI	145.889,00	6.379.461,00	12.758.922,00					
Art. 5 (Piano regionale per il diritto allo studio universitario)		normativa	pluriennale				articolo 11	FONDI REGIONALI LIBERI	145.889,00	145.889,00	291.792,00					
Art. 6 (Programma regionale per il diritto allo studio universitario)		normativa														
Art. 7 (Ente regionale per il diritto allo studio)	COMMA DA 1/4	normativa														
	COMMA 5	PERSONALE	PLURIENNALE	11.854.000,00 €	11.854.000,00 €	QUOTA PARTE DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 2040410009		FONDI REGIONALI LIBERI	11.854.000,00 €	11.854.000,00 €	23.708.000,00 €		a carico delle spese del personale			
	COMMA 6	DIRETTORE	PLURIENNALE	149.000,00 €	149.000,00 €	QUOTA PARTE DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 2040410009		FONDI REGIONALI LIBERI	149.000,00 €	149.000,00 €	298.000,00 €		a carico delle spese del personale			
	COMMA 10	REVISORI Unico	NON COMPORTE ONERI PER IL bilancio della REGIONE					FONDI AUTOCOMI ERSU/ERDS								
Art. 8 (Convenzioni con le Università)		normativa														
Art. 9 (Conferenza regionale per il diritto allo studio)		normativa	non comporta oneri (Comma 8)													
Art. 10 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)		entrata regionale vincolata						entrata vincolata				1101010010	importo a coprenza articolo 3			
Art. 11 (Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)		entrata regionale vincolata						entrata vincolata				1101010016	importo a coprenza articolo 3			
Art. 12 (Soppressione degli ERSU)		normativa														
Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)		normativa														
Art. 14 (Disposizioni finanziarie)		finanziaria														
Art. 15 (Modifiche e abrogazioni)		normativa														
Art. 16 (Entrata in vigore)		normativa														
Totale complessivo									21.628.357,00	21.628.357,00	43.066.714,00	Totale complessivo			21.628.357,00	43.066.714,00

g. p. t. e. f.
Federico Blumucci

[Signature]
 del Servizio di Assistenza
 al bilancio di esercizio
 in data 18/07/2016